

Signore e Signori,

ringrazio la Commissione europea per avermi invitato ad intervenire in rappresentanza del Parlamento europeo a questa audizione così importante per delineare il futuro del sistema brevettuale in Europa.

In effetti, la commissione giuridica che ho l'onore di presiedere ha già promosso, il 31 gennaio 2006, un'iniziativa di questo tipo, ottenendo da esperti qualificati e rappresentanti degli interessi organizzati utili indicazioni sulla strada da seguire.

Signore e signori,

l'obiettivo di dare un futuro alla politica dei brevetti in Europa è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, la competitività dell'Europa ed è uno dei pilastri della Strategia di Lisbona.

Ma è una sfida ardua questa, perchè i tentativi che abbiamo fatto sinora sono falliti: la Convenzione di Lussemburgo giace senza prospettive e l'Approccio Comune del Consiglio del 2003 non rappresenta una base utile di discussione.

E gli strumenti che abbiamo a disposizione sono insufficienti: la Convenzione di Monaco del 1973 si limita a garantire l'estensione della protezione dei brevetti nazionali negli Stati membri firmatari della Convenzione. Quello della Convenzione di Monaco non è dunque un brevetto comune, ma un fascio di brevetti nazionali, sottoposti all'interpretazione, spesso divergente, dei giudici nazionali.

Secondo recenti studi la registrazione di un brevetto nell'Unione europea costa tra i 37.500 e 57.000 Euro, contro

i 10.000 Euro degli Stati Uniti, per non parlare della lunghezza e della complessità delle procedure da rispettare. Un simile divario nei costi non ce lo possiamo più permettere.

In realtà le imprese europee hanno un rilevante interesse a poter disporre di una protezione omogenea per le proprie innovazioni, estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea.

Numerosissime imprese, si pensi ad esempio alle PMI operanti nei c.d. distretti industriali, sono infatti caratterizzate da una forte vocazione all'esportazione ed alla costituzione di *joint-ventures* in altri Paesi dell'Unione Europea.

L'istituzione del brevetto comunitario, un titolo di protezione unico per tutta l'UE, rappresenta pertanto un passo di fondamentale importanza per aumentare la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti americani e

giapponesi, che già dispongono di titoli di protezione unitari, ottenibili a costi ragionevoli.

Ma perchè serva veramente il brevetto comunitario deve avere alcune caratteristiche fondamentali:

semplicità di accesso,

certezza legale del titolo e

costi contenuti.

La qualità del brevetto deve essere garantita, non basta avere un brevetto qualunque, magari oggetto di contenzioso in tutta Europa. Se così fosse, il problema dei costi uscirebbe dalla porta per rientrare dalla finestra.

Le proposte sinora esaminate dalle istituzioni comunitarie, in particolare l'Approccio comune del 2003, presentano numerose criticità proprio in termini di costi e di certezza legale del titolo, che rischiano di vanificare i vantaggi derivanti dall'adozione di un brevetto comunitario.

Gli aspetti più problematici delle proposte riguardano in particolare il regime linguistico.

L'idea che la domanda di brevetto possa essere presentata in una delle tre lingue ufficiali del sistema del brevetto europeo (inglese, francese o tedesco) a scelta del richiedente, cui andrebbe, però, allegata una traduzione del testo delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE non è interessante per le imprese europee.

Essa aumenterebbe in maniera significativa il costo di brevettazione. Inoltre, se la traduzione rappresenta una condizione di validità del brevetto nei singoli Stati Membri ciò

va a discapito dell'unitarietà del titolo in quanto piccole differenze nella traduzione della documentazione potrebbero determinare una diversa efficacia del brevetto nei vari paesi europei.

Il regime del multilinguismo diventa poi un onere ulteriore se esso viene esteso anche al sistema giurisdizionale.

Se la lingua ufficiale della procedura davanti alla Corte del Brevetto Comunitario sarà la lingua del convenuto in giudizio ciò che richiederà di volta in volta la traduzione dell'intera documentazione, unitamente a tutti gli atti di giudizio, in una lingua eventualmente diversa da quella utilizzata per la domanda di brevetto.

Come è evidente, il sistema proposto presenta costi troppo elevati, stimati intorno ai 79.000 Euro.

Ciò rende ovviamente meno attraente per le imprese, soprattutto quelle dotate di una limitata capacità finanziaria, l'utilizzo di uno strumento di protezione importante.

Dobbiamo dunque voltare pagina e dare vita ad una nuova iniziativa politica, che da un lato punti a creare un brevetto unitario e a livello europeo e dall'altro porti alla piena integrazione della Comunità nella Convenzione di Monaco.

Il brevetto comunitario deve essere di facile accesso: dobbiamo al massimo l'onere derivante dalle traduzioni della documentazione brevettuale. Quello che dobbiamo fare è abbandonare il sistema del multilinguismo.

Il Parlamento europeo ha sempre sostenuto la necessità di ridurre il numero delle lingue ufficiali per abbattere i costi di brevettazione.

In particolare la collega Ana Palacio, qualche anno fa sostenne con forza l'opzione dell'inglese quale unica lingua di brevettazione.

Una posizione questa che mi risulta essere particolarmente gradita al mondo dell'industria.

Quella dell'inglese è una soluzione pragmatica, perchè l'inglese è la lingua di fatto maggiormente utilizzata da chi richiede la protezione brevettuale.

In via subordinata si potrebbero proporre altre soluzioni: una di queste è il regime linguistico previsto dal regolamento sul marchio comunitario, che sta funzionando molto bene.

Un'altra via potrebbe essere quella recentemente proposta dal collega Klaus heiner Lehne: il brevetto dovrebbe essere concesso nella lingua del richiedente e tradotto in inglese.

Se sorge una controversia davanti ad un Tribunale la cui lingua del procedimento è diversa, i documenti necessari dovrebbero essere tradotti in questa lingua.

Naturalmente lo stesso regime linguistico seguito per la concessione del brevetto dovrebbe valere per il contenzioso.

Tenuto conto delle difficoltà incontrate dal brevetto comunitario taluni propongono come alternativa un'armonizzazione dei diritti nazionali.

In realtà il diritto dei brevetti ha già vissuto un periodo di armonizzazione nel corso degli ultimi decenni. La Convenzione sul Brevetto europeo e l'accordo Trips hanno contribuito in modo sostanziale a ricondurre gli ordinamenti nazionali verso un modello uniforme.

A mio avviso non sono perciò necessari ulteriori interventi di armonizzazione, almeno dal punto di vista sostanziale.

Anche perchè la scarsa omogeneità nella protezione è dovuta principalmente alla mancanza di uniformità delle interpretazioni giudiziarie del diritto da parte delle giurisdizioni nazionali.

Ad avviso del Parlamento europeo un sistema giurisdizionale efficace e facilmente accessibile dovrebbe prevedere una giurisdizione di prima istanza nazionale specializzata, unita ad una seconda istanza comunitaria centrale che assicuri l'uniformità e l'omogeneità dell'interpretazione.

Se consideriamo che i giudici nazionali sono anche giudici comunitari, dobbiamo coerentemente prevedere che la prima istanza sia nazionale.

A breve termine e in attesa che il sistema del brevetto comunitario divenga operativo, le differenze potrebbero essere superate con l'adesione della Comunità europea alla

Convenzione di Monaco, la quale diventerebbe a quel punto diritto comunitario sottoposto all'interpretazione uniforme da parte della Corte di giustizia delle comunità europee.

Le preoccupazioni circa un' incompatibilità tra l'adesione alla Convenzione di Monaco e il brevetto comunitario non sembrano fondate: gli esperti intervenuti all'audizione che abbiamo tenuto il 31 gennaio scorso ci hanno garantito che i due sistemi possono perfettamente convivere.

L'adesione alla Convenzione di Monaco avrebbe come conseguenza l'adeguamento del sistema comunitario al Protocollo di Londra sul regime linguistico e all'EPLA relativo al sistema giurisdizionale.

Le recenti prese di posizione del Parlamento francese a favore della ratifica da parte francese tanto del Protocollo di Londra sul regime linguistico che dell'EPLA aprono una prospettiva interessante a questo riguardo.

La Corte di giustizia sarebbe inoltre chiamata a pronunciarsi sull'applicazione di questi atti con benefici importanti sull'uniformità di interpretazione, la certezza giuridica e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in tutta Europa.

L'adesione della Comunità alla Convenzione di Monaco avrebbe anche l'effetto di rendere l'Ufficio Europeo dei Brevetti responsabile dal punto di vista politico e democratico del modo in cui applica la Convenzione. E' questa una preoccupazione sollevata dal Parlamento europeo in varie occasioni, in particolare per quanto concerne la concessione di brevetti in materia di biotecnologie.

Il Parlamento europeo ha diritto e vuole partecipare attivamente anche all'adattamento dell'acquis necessario per l'adesione alla Convenzione di Monaco.

In questo contesto si dovranno prevedere misure per minimizzare i rischi legati alle violazioni involontarie, ridurre i casi brevetti concessi erroneamente ed introdurre sistemi alternativi di soluzione delle controversie.

Signore e Signori,

se sappiamo creare una forte e condivisa volontà politica, unita ad un sano pragmatismo, cui concorrono le istituzioni europee, gli Stati membri e i rappresentanti degli interessi organizzati possiamo instaurare un sistema di protezione brevettuale utile ed efficace per l'Europa.

E' tempo di agire: ce lo impongono le sfide globali che dobbiamo affrontare se non vogliamo che il Nostro Continente divenga marginale nello scacchiere mondiale.

